



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

Allegato alla deliberazione n.19 del 16/07/2020

Regolamento per il servizio di deposito listini ed attività collegate

Approvato con deliberazione di Consiglio n.34 del 20/12/2016
Aggiornato con deliberazione n.19 del 16/07/2020



Articolo 1

Presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise, nell'ambito delle funzioni di Regolazione del Mercato, attribuite dalla legge, è istituito il "Servizio di deposito listini prezzi ed attività collegate". Il Servizio ha ad oggetto il deposito dei listini dei prezzi praticati dalle imprese che producono beni e servizi, nonché delle tariffe relative a beni e servizi individuate dalle Associazioni di categoria territoriali, per gli usi previsti dalle norme vigenti.

Articolo 2

Il deposito dei listini di cui all'art.1 del presente Regolamento è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicitari. La Camera di Commercio del Molise, in qualità di Amministrazione depositaria, non effettua alcuna valutazione in merito ai prezzi e/o alle tariffe oggetto del servizio, e non si assume alcuna responsabilità sul contenuto e la veridicità degli stessi. La responsabilità sul contenuto di quanto dichiarato ricade esclusivamente in capo al depositante.

L'accesso ai listini depositati è libero.

Articolo 3

I listini e/o le tariffe devono essere redatti in triplice originale su carta intestata del depositante e sottoscritti dal suo legale rappresentante. Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo. All'atto del deposito del listino le imprese devono risultare attive o con un protocollo di iscrizione; per le imprese che necessitano del deposito del listino quale requisito di iscrizione, le stesse produrranno una dichiarazione con cui si impegneranno, entro e non oltre tre mesi dal deposito del listino, a regolarizzare l'iscrizione. Ciascuna impresa depositaria del listino si impegna a riportare sullo stesso, il numero dell'iscrizione alla Camera di Commercio del Molise.

Il deposito dei listini può avvenire anche a mezzo Pec.

I listini devono essere in vigore all'atto del deposito e riportare le date di validità dei medesimi. Qualora non sia prevista una data di scadenza, deve essere espressamente indicato che i listini rimangono in vigore fino al loro successivo deposito.

Articolo 4

Il deposito dei listini e/o delle tariffe deve essere effettuato unitamente alla compilazione di un apposito modello, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e/o dell'Associazione di categoria sul quale lo stesso dichiara di essere a conoscenza delle norme riportate sul presente Regolamento. Per ogni deposito di listini e/o tariffe, il depositante deve corrispondere alla Camera di Commercio un diritto di segreteria fissato dalle norme vigenti in materia.



Articolo 5

L'ufficio competente, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra, provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza, a munire gli originali dei listini e/o tariffe del visto di avvenuto deposito. Un originale viene conservato agli atti della Camera di Commercio del Molise per consentire la consultazione a chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Gli altri due originali vengono restituiti, muniti di visto di deposito, al depositante.

Articolo 6

La Camera di Commercio, con riferimento ai soli listini dei prezzi praticati dalle imprese e depositati in precedenza da queste ultime presso gli uffici dell'Ente, può rilasciare visti di conformità riferiti ai prezzi esposti su preventivi e/o offerte. Il visto di conformità costituisce unicamente dichiarazione attestante la corrispondenza tra i prezzi contenuti nel listino già depositato e quelli riportati su preventivi e/o offerte.

Articolo 7

La Camera di Commercio del Molise si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente regolamento qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.